

04 giugno 2020

NOTA INFORMATIVA N°12 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DECRETO "RILANCIO" - AGGIORNAMENTO.

Il D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") prevede tra l'altro una serie di misure a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle formule di contributi a fondo perduto e di crediti d'imposta, oltre a misure in favore dei lavoratori e prescrizioni per i datori di lavoro.

Considerata la vastità e complessità del provvedimento (266 articoli in 195 pagine), si propone un quadro di sintesi di taluni aspetti del medesimo ritenuti di maggiore interesse per l'impresa, richiamando l'attenzione sulla loro potenziale suscettibilità di coinvolgere l'attività di vigilanza.

Da sottolineare che trattandosi di provvedimento normativo soggetto a conversione in legge, potrebbe subire modifiche in tale fase.

≈ Contributo a fondo perduto – art. 25 (Misure a sostegno del reddito) ≈

- **Beneficiari:** soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
- **Esclusi:** soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza; enti pubblici; intermediari finanziari; lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; soggetti che hanno diritto a specifiche indennità (es.: contributo di € 600).
- **Condizioni di accesso:**
 - a) nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19/05/2020 (anno 2019) non avere superato € 5 milioni di ricavi o compensi;
 - b) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.Per la corretta determinazione degli importi di cui alla lettera b) si fa riferimento "*alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi*", ciò comporta la necessità di verificare la corretta competenza dell'operazione ai fini della normativa IVA, ossia la competenza IVA del mese di aprile.
Si evidenzia che entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) devono sussistere congiuntamente.
[**OdV:** si **raccomanda** di prestare la massima attenzione nell'effettuare il "ricalcolo" dei fatturati, eventuali errori potrebbero avere conseguenze indesiderate.
Il comma 14 dell'articolo in argomento prevede che nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, in aggiunta alle sanzioni amministrative, si applica anche l'art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.]
- **Ammontare del contributo:** è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e i corrispondenti importi del mese di aprile 2019, come segue:
 - a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000;
 - b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;

- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni. In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per le persone giuridiche, e non concorre né alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
- **Procedura:** per ottenere il contributo i soggetti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, esclusivamente per via telematica ed anche attraverso il possibile intervento di un intermediario abilitato (es.: delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica).
Il contenuto dell'istanza e ogni altro elemento necessario all'attuazione del provvedimento, saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento da emanare).
L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione, e la medesima deve includere l'autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (es.: amministratori, sindaci, revisore, OdV).
 - **Erogazione:** il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
 - **Attività di controllo:** qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le previste sanzioni e recuperando gli interessi dovuti.

≈ **Contributi a fondo perduto per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro - art. 95 (Misure di sostegno alle imprese) ≈**

- L'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese:
 - 1) iscritte al Registro delle Imprese;
 - 2) artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
 - 3) agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - 4) agrituristiche;
 - 5) sociali iscritte al Registro delle Imprese,che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di (spese ammissibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo 14.03.2020 siglato tra Governo e Parti sociali, integrato il 24.04.2020):
 - a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
 - b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
 - c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
 - d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
 - e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
- L'importo massimo del contributo a fondo perduto concedibile per gli interventi è:
 - € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti,
 - € 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti,
 - € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
- La procedura per l'accesso ai contributi è di tipo automatico e la misura non è cumulabile con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi costi ammissibili.

- L'importo complessivamente stanziato è di € 403 milioni.
- Le risorse di cui al punto precedente saranno trasferite dall'INAIL a Invitalia SpA, che predisporrà le procedure operative per l'accesso ai contributi, che saranno gestiti sulla base degli indirizzi specifici formulati dalla stessa INAIL.
- Il **bando di finanziamento ISI INAIL 2019**, pubblicato nella GURI, parte 1[^], serie generale 19.12.2019 è stato revocato.

[**OdV**: si rammenta che l'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o di altro ente pubblico costituisce reato sanzionabile anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.]

≈ **Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - art. 122 ≈**

- A decorrere dal 19.05.2020 (entrata in vigore del D.L.) e fino al 31.12.2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sotto riportati, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:
 - a) credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 Decreto "Cura Italia");
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 Decreto "Rilancio");
 - c) credito d'imposta (nuovo) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 Decreto "Rilancio");
 - d) credito d'imposta (nuovo) per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 Decreto "Rilancio").
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione.
- Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
- La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
- Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 34 L. 388/2000, e all'art. 1, comma 53 L. 244/2007 (limiti d'importo).
- La cessione del credito non pregiudica i poteri della Pubblica Amministrazione relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari,
- I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
- Le procedure di attuazione della disposizione (da effettuarsi in via telematica) sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, incluse quelle relative al diritto di opzione.

≈ **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - art. 125 ≈**

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
- Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
 - Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000 (limiti d'importo).
 - Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
 - Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il direttore dell'Agenzia delle Entrate deve emanare il provvedimento che stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

[**OdV**: una volta attivate le relative procedure ed emanati i previsti provvedimenti attuativi (da parte dei competenti Organi della P.A.), si **raccomanda** di tenere informato l'OdV in merito all'inoltro di richieste riguardanti i contributi a fondo perduto di cui ai precedenti punti (artt. 25 e 95), nonché all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti, rispettivamente, dagli artt. 122 e 125.]

≈ **Semplificazione procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19**

art. 264 ≈

Per opportuna conoscenza si segnala anche quanto prescrive l'art. 264 del Decreto "Rilancio":

- Al fine di garantire la **massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti** amministrativi e la **rimozione di ogni ostacolo burocratico** nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19, le **autodichiarazioni sostituiscono** ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

≈ **Sorveglianza sanitaria - art. 83 ≈**

- Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori** maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

- Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale della presente disposizione può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. Con decreto ministeriale è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni.
- L'inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Al riguardo di quanto sopra si allega alla presente una specifica procedura finalizzata all'osservanza della prescrizione normativa.

L'Organismo di Vigilanza